

**Misura 16 - Cooperazione art 35 Reg UE 1305/13.  
Tipologia di Intervento 16.7.1. AZIONE A  
Sostegno a strategie di sviluppo locale di tipo non partecipativo.**

IDT 0GRP DQGH UIFRUUHQWL

**FAQ del 26 OTTOBRE 2022:**

**Quesito: con riferimento al bando in oggetto, prorogato al 21/11/22, si chiede:**

**posto che nel bando è chiaramente detto che gli Enti Locali del partenariato devono essere individuati tra i Comuni degli APQ Tammaro-Titerno (art. 4 pag 4 del bando), nulla si dice circa le Imprese Agricole e gli Enti del Terzo settore.**

**Ciò premesso, in particolare per gli enti del terzo settore, si chiede se possono partecipare alla costituenda ATS, in qualità di capofila, Enti del Terzo settore aventi la sede legale fuori dal territorio e contemporaneamente un'unità locale sul territorio degli APQ Tammaro-Titerno.**

**RISPOSTA**

**L'art 4 del Bando** relativo alla Tipologia di Intervento 16.7.1. AZIONE A, **al secondo capoverso**, recita: " *i soggetti privati sono individuati tra i seguenti: **imprese agricole, imprese artigiane, associazioni, soggetti in forma singola o associata già sul territorio, organizzazioni professionali e sindacali, fondazioni, enti di ricerca, organismi di consulenza, organizzazione di produttori, consorzi anche sotto forma di società consortile, rete d'impresa, società cooperative***".

Alla luce della previsione del Bando, pertanto, è ammessa la partecipazione di **IMPRESSE AGRICOLE** e di **ENTI DEL TERZO SETTORE** alla costituenda (*con impegno a costituirsi*), o costituita **Associazione Temporanea di Scopo (ATS)** rappresentativa del **Partenariato** (*che deve essere composto nel rispetto dell'art 35, lett. i) del Reg (UE) 1305/13*).

Con riferimento al quesito posto in merito alla possibilità, per un ENTE DEL TERZO SETTORE, di ricoprire il ruolo di CAPOFILA del Partenariato, si precisa che, nel caso di specie, affinché la nomina del capofila sia legittima, **il COMUNE DI SANTA CROCE DEL SANNIO**, individuato quale **soggetto responsabile dell'attuazione** nell'Accordo di Programma Quadro (APQ) siglato a livello nazionale, deve emanare una **DELIBERA DI DELEGA A FAVORE dell'ENTE DEL TERZO SETTORE** individuato quale CAPOFILA.

Quanto al punto relativo alla **PARTECIPAZIONE ALLA COSTITUENDA ATS** di **Enti del Terzo Settore**, ed anche di Imprese, **con sede legale sita in Comuni non compresi nell'Area APQ**, si rappresenta che **È SEMPRE AMMESSA NEL CASO IN CUI L'IMPRESA O L'ENTE DEL**

## **TERZO SETTORE ABBIAMO UNA "SEDE OPERATIVA" NEL TERRITORIO INDIVIDUATO DALL'APQ.**

### **FAQ del 07/11/2022:**

- 1) Con riferimento al bando di cui al DD n. 357 del 23/09/2022, si chiede di poter avere la disponibilità del file excel editabile (formato .xls) per l'elaborazione del Piano finanziario (Allegato C), non rintracciabile su sito istituzionale all'indirizzo [http://www.agricoltura.regione.campania.it/psr\\_2014\\_2020/M1671.html](http://www.agricoltura.regione.campania.it/psr_2014_2020/M1671.html)
- 2) Si chiede di sapere se, nella fase di presentazione della domanda di sostegno, è necessario presentare anche i preventivi di spesa, laddove la tipologia di spesa lo richiedesse, così come previsto dall'Allegato B "Vademecum per la rendicontazione delle spese"
- 3) Si chiede di sapere se l'Allegato H (per i soggetti privati) e l'Allegato I (per i soggetti pubblici) devono essere prodotti in sede di presentazione della domanda di sostegno
- 4) Il bando, all'art. 13 "Documentazione da presentare", prevede:  
(..) Pena l'esclusione, inoltre, dovranno essere rilasciate da ciascun componente del partenariato le seguenti autocertificazioni o atti notori, corredati da documenti di riconoscimento in corso di validità, da produrre ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445  
Allegato "E" Affidabilità del richiedente  
Allegato "F" Dichiarazione sulla conoscenza degli obblighi contenuti nelle Disposizioni Attuative Generali del PSR 2014 -2020 nonché del contenuto delle presenti disposizioni specifiche della tipologia di intervento 16.7.1.  
Allegato "G" Dichiarazione sugli aiuti soggetti al regime "De minimis".  
I predetti requisiti dovranno essere confermati attraverso apposita dichiarazione a seguito dell'approvazione della graduatoria definitiva ai fini della sottoscrizione dell'atto di concessione.  
Allegato "L" Dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla Camera di Commercio obbligatoria ai sensi dell'art. 85, comma 3 del d.lgs. 159/2011 per i soggetti privati che aderiscono al partenariato  
Allegato "M" "Certificazione familiari conviventi. Ai fini dell'acquisizione della certificazione antimafia (così come richiamata al par. n. 6 del presente bando), i soggetti sottoposti alla verifica antimafia di cui agli Allegati "L" e "M", sono indicati all' art. 85 del D.lgs. n. 159/2011. Pertanto, tutti i soggetti che hanno reso la dichiarazione di cui all'Allegato "H", dovranno rendere anche la presente dichiarazione. (..)

Si chiede di confermare se anche i Soggetti Pubblici del Partenariato, siano tenuti a rilasciare le Dichiarazioni di cui alle lettere E, G, L, M di cui all'art. 13 dianzi riportate.

### **RISPOSTA**

- 1) Non sussiste alcun problema se viene utilizzato il formato in word per la compilazione dell'Allegato "C" Piano finanziario.
- 2) **I preventivi di spesa** costituiscono la base d'asta per l'acquisizione delle prestazioni e **vanno presentati** in allegato alla domanda di sostegno al fine di rispettare il principio della ragionevolezza della spesa.

La determinazione della **base d'asta** va effettuata utilizzando le seguenti modalità di calcolo:

- *per prestazione di servizi di natura intellettuale* si ricorrerà ai compensi indicati nella Circolare 2 febbraio 2009, n. 2 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;
- *per acquisizione di forniture/beni di consumo*, non essendo disponibile un prezzario, si ricorrerà ad una indagine di mercato di tipo comparativa svolta almeno su tre preventivi confrontabili. La scelta deve ricadere sul valore medio.

Successivamente alla determinazione della base d'asta, qualora **il beneficiario sia un Ente pubblico**, le acquisizioni avverranno attraverso le procedure previste dalla normativa in materia di contratti pubblici (D.Lgs. 50/16, L. 120/2020 e L 108/2021). Lo strumento cui farà ricorso, per valori superiore a € 5.000, è il MEPA.

Giova ricordare che le procedure di acquisizione andranno descritte in specifiche check list di autovalutazione in pre e post gara predisposte da AGEA (versione 2.9), e disponibili sul sito istituzionale al seguente link:

[http://agricoltura.regione.campania.it/PSR\\_2014\\_2020/check-list-AGEA.html](http://agricoltura.regione.campania.it/PSR_2014_2020/check-list-AGEA.html).

In seguito all'emissione del provvedimento di concessione (DICA), ed effettuate le gare, le check list andranno inviate agli uffici regionali per le verifiche sulla corretta applicazione della normativa sugli appalti.

Nel caso in cui il beneficiario **sia un soggetto privato** i preventivi andranno acquisiti con le stesse modalità indicate per i beneficiari pubblici ma, in aggiunta, dovrà essere utilizzato l'applicativo reso disponibile da AGEA sul SIAN al seguente link:

- [http://agricoltura.regione.campania.it/PSR\\_2014\\_2020/pdf/AGEA-gestione-preventivi.pdf](http://agricoltura.regione.campania.it/PSR_2014_2020/pdf/AGEA-gestione-preventivi.pdf)
- [http://agricoltura.regione.campania.it/PSR\\_2014\\_2020/pdf/AGEA-manuale-gestionepreventivi.pdf](http://agricoltura.regione.campania.it/PSR_2014_2020/pdf/AGEA-manuale-gestionepreventivi.pdf)

In questo caso è necessario indicare anche l'operatore economico prescelto avendo optato per l'offerta economicamente più conveniente.

L'assenza di tre preventivi validi ai sensi di quanto sopra richiamato determina la non ammissibilità a contributo della relativa spesa.

- 3) Il Bando della Tipologia di intervento 16.7.1 Azione A **all'art. 14 (PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE)** prescrive che: **"L'emissione della D.I.C.A. sarà effettuata esclusivamente a seguito della trasmissione da parte del beneficiario della seguente documentazione:**

- atto notarile di costituzione dell'ATS,
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sugli aiuti soggetti al regime "de minimis" aggiornata rispetto a quella presentata con la domanda di sostegno (Allegato "G"),

- Allegato “H” Dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari per i soggetti privati,
- Allegato “I” Dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari per i soggetti pubblici.

**Pertanto, si conferma che gli ALLEGATI H e I devono essere trasmessi in sede di emissione del provvedimento di concessione**, ossia della Decisione Individuale di Aiuto (DICA), e, pertanto, **non costituiscono un obbligo** all’atto della presentazione della domanda di sostegno. Resta una scelta discrezionale del Capofila l’allegazione alla domanda di sostegno.

- 4) Con riferimento alle autocertificazioni o agli atti notori richiesti dall’Art. 13 del Bando, si precisa quanto segue:

**Allegato “E” Affidabilità del richiedente:** va compilato da ciascun Soggetto pubblico e privato partecipante al Partenariato;

**Allegato “G” Dichiarazione sugli aiuti soggetti al regime “De minimis:** va compilato anche da ente pubblico qualora si svolgano attività di natura economica in regime di concorrenza (cfr. Comunicazione 2016/C 262/01, in GUUE C 262 del 19/7/2016 – “*anche gli enti senza scopo di lucro, ivi inclusi gli enti della P.A., possono qualificarsi come imprese se offrono beni e servizi in regime di concorrenza*”);

**Allegato “L” Dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla Camera di Commercio:** la dichiarazione, come espressamente citato dal Bando, è obbligatoria per i soli **soggetti privati** che aderiscono al Partenariato (ai sensi dell’art. 85, comma 3 del d.lgs. 159/2011). Pertanto, nel caso in cui il beneficiario sia un **ente pubblico, non è richiesta** tale dichiarazione;

**Allegato “M” “Certificazione familiari conviventi:** la dichiarazione “de quo” non va compilata per beneficiari pubblici.

**Misura 16 - Cooperazione art 35 Reg UE 1305/13.**  
**Tipologia di Intervento 16.7.1. AZIONE A**  
**Sostegno a strategie di sviluppo locale di tipo non partecipativo.**

**FAQ - DOMANDE RICORRENTI**

**FAQ del 09/11/2022:**

Con riferimento al bando di cui al DD n. 357 del 23/09/2022, si chiede di sapere se l'Università può essere considerata come Soggetto a cui affidare una consulenza specialistica, da parte di soggetto privato. In caso affermativo, si chiede di sapere se è necessario esperire procedura di evidenza pubblica per l'individuazione del soggetto incaricato.

**RISPOSTA**

Prioritariamente si evidenzia quanto già rappresentato al punto 2 della risposta della scrivente UOD trasmessa il 9.11.2022 con prot. n. 553250 in merito all'acquisizione **di servizi e forniture da parte di beneficiari privati.**

Tanto premesso, nulla osta alla possibilità, per un Soggetto privato aderente al Partenariato e beneficiario di contributo pubblico a valere sulle risorse della T.I. 16.7.1 Azione A, di affidare un incarico di "consulenza specialistica" ad un Dipartimento dell'Università degli Studi. Tuttavia, la necessità di rispettare il principio della ragionevolezza della spesa, obbliga il soggetto privato "de quo" ad acquisire i preventivi con le stesse modalità indicate per i beneficiari pubblici.

Per derogare al principio generale della scelta del contraente mediante selezione di più preventivi, il proponente è tenuto a rappresentare una congrua motivazione, che giustifichi la decisione di adottare la procedura di "incarico a trattativa privata", con esplicita indicazione nel contratto/convenzione delle ragioni di natura tecnico-scientifica o della tutela di diritti di esclusiva, che rendono peculiare e "originale" il servizio di "consulenza specialistica" offerto dal Dipartimento.

In sede di valutazione del progetto, il soggetto attuatore verificherà che la proposta sia effettivamente l'unica esistente sul mercato, dotata di quelle specifiche caratteristiche, che la rendono peculiare e "originale" rispetto a ciò che può essere offerto da altro soggetto.

**Misura 16 - Cooperazione art 35 Reg UE 1305/13.**  
**Tipologia di Intervento 16.7.1. AZIONE A**  
**Sostegno a strategie di sviluppo locale di tipo non partecipativo.**

## **FAQ - DOMANDE RICORRENTI**

### **FAQ del 28/04/2023:**

Il bando della Tipologia di intervento 16.7.1 - Sostegno a strategie di sviluppo locale di tipo non partecipativo - AZIONE A, prescrivono che la forma giuridica che deve assumere il Partenariato proponente la Strategia di Sviluppo sia l'Associazione Temporanea di Scopo (ATS).

In particolare, all'art. 14 del predetto bando è previsto che sia consegnato, tra i documenti a propedeutici all'emissione del provvedimento di concessione (D.I.C.A), **l'atto notarile di costituzione dell'ATS.**

**Si chiede se la forma costitutiva dell'ATS per atto notarile è obbligatoria, oppure è possibile espletarne la costituzione attraverso l'apposizione della firma digitale da parte di tutti i soggetti partecipanti.**

### **RISPOSTA**

La forma giuridica del partenariato, prevista dall'art. 4 del bando afferente alla Tipologia di intervento 16.7.1 - Sostegno a strategie di sviluppo locale di tipo non partecipativo - AZIONE A, approvato con D.D. n. 357 del 23/09/2022, è **l'Associazione Temporanea di Scopo (ATS)**, che deve risultare costituita prima dell'emissione del provvedimento di concessione (D.I.C.A).

In risposta al quesito si rappresenta che, a parziale modifica di quanto prescritto nell' **Art. 14 "provvedimento di concessione"**, prima linea, in attuazione di quanto previsto dal CAD (Codice dell'Amministrazione Digitale, Decreto Legislativo 235/2010 e s.m.i.) e dalla circolare n. 58/2008 e segg. dell'Agenzia delle Entrate, la forma costitutiva dell'ATS per atto notarile o scrittura privata autenticata non è più obbligatoria, potendosi espletare con **SOTTOSCRIZIONE DIGITALE DA PARTE DI TUTTI I SOGGETTI PARTECIPANTI.**

Si precisa, altresì che, ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'articolo 21, come modificato dal D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159, **l'atto di costituzione dell'ATS deve essere sottoscritto da ciascun partner aderente al Partenariato mediante FIRMA DIGITALE BASATA SU UN CERTIFICATO QUALIFICATO** rilasciato da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo sicuro per la creazione di firme elettroniche.

Con l'occasione si ricorda che **l'art. 4. "beneficiari"** delle disposizioni attuative, prescrive che i beneficiari sono partenariati composti ciascuno da almeno un soggetto pubblico ed un soggetto privato.

Si ricorda, a tal proposito, che tra i soggetti privati che possono aderire al "partenariato" sono individuate le imprese agricole, le imprese artigiane, le associazioni, i soggetti in forma singola o associata presenti sul territorio dell'area pilota, le organizzazioni professionali e sindacali, le fondazioni, gli enti di ricerca, gli organismi di consulenza, le Organizzazioni di Produttori, i Consorzi anche sotto forma di Società consortile, le Rete d'impresa e le Società Cooperative. Possono, altresì, aderire al partenariato i soggetti pubblici, individuati tra i Comuni degli APQ, gli enti di ricerca riconosciuti dal MIUR, le Università e gli altri enti pubblici che possono partecipare in forma singola o associata attraverso Protocolli d'Intesa, Accordi di Partenariato, Convenzioni, Consorzi, Accordi di programma, Unioni di Comuni, Enti Parco.

**I predetti Soggetti partner, obbligati alla costituzione del FASCICOLO AZIENDALE**, in ossequio a quanto previsto dall' **Art. 11. "ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO - Costituzione del fascicolo aziendale o relativo aggiornamento"**, delle Disposizioni Attuative della T.I. 16.7.1 Azione A, devono attivarsi per la costituzione o l'aggiornamento del "fascicolo aziendale".

In particolare, il capofila **dell'ATS costituita** dovrà provvedere ad indicare nel proprio "fascicolo aziendale" tutti i soggetti appartenenti al partenariato e presentare presso uno dei Centri di Assistenza Agricola (CAA) il documento probante l'Accordo (Statuto, Atto Costitutivo, Accordo di Partenariato, ecc.) **con la lista dei soci / partner da inserire nella sezione "Legami Associativi" del fascicolo**. Di conseguenza **ciascun Partner** dovrà provvedere all'aggiornamento del proprio fascicolo aziendale con la lista dei soci / partner da inserire nella sezione **"Legami Associativi"** del fascicolo.

Nel caso di **ATS costituenda**, il Capofila dovrà allegare al fascicolo aziendale sia l'atto di impegno a costituirsi, sia il conferimento del mandato, sottoscritto da tutti i partner, per implementare la sezione **"Legami Associativi" del fascicolo**.

Si ritiene utile rimarcare che **la mancata costituzione o aggiornamento e validazione del fascicolo aziendale anche di un solo partner** costituisce condizione di **esclusione della domanda di sostegno**.